

N. 4659/2023 R.G.N.R.

N. 12126/2023 R.G.G.I.P.



TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Giudice per le Indagini Preliminari

DECRETO DI FISSAZIONE

DELL'UDIENZA PRELIMINARE

artt. 418 - 419 c.p.p.

IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE

Dott. Cristian Mariani

LETTA

la richiesta di rinvio a giudizio presentata dal Pubblico Ministero nei confronti di:

1. **AMARA Piero**, nato ad Augusta (SR) il 24 aprile 1969, elettivamente domiciliato presso i difensori di fiducia ed **attualmente detenuto per altra causa presso la Casa di Reclusione di Spoleto (PG)**.

Difeso di fiducia dall'Avv. **Salvino MONDELLO** e dall'Avv. **Francesco MONTALI**, entrambi del Foro di Roma, con studio ivi in via Gioacchino Belli n. 27.

2. **ARMANNA Vincenzo**, nato a Piazza Armerina (EN) il 27 febbraio 1972, con domicilio dichiarato in Roma, Piazza Sabazio n. 15.

Difeso di fiducia dall'Avv. **Gioacchino GENCHI** del Foro di Roma, con studio ivi in via Golamettò n. 2, e dall'Avv. **Massimiliano FIORAVANTI** del Foro di Roma, con studio ivi in via Gualtiero Serafino n. 8/A.

3. **BIANCO Michele**, nato a Luino (VA) il 14 novembre 1969, elettivamente domiciliato presso l'Avv. Laura ANCELOTTI.

Difeso di fiducia dall'Avv. **Laura ANCELOTTI** del Foro di Varese, con studio ivi in viale Aguggiari n. 12, e dall'Avv. **Lucio SCHIONA** del Foro di Pescara, con studio ivi in viale Marconi n. 29.

4. **CALAFIORE Giuseppe**, nato a Siracusa il 14 agosto 1979, elettivamente domiciliato presso l'Avv. Alberto Antonio GULLINO.

Difeso di fiducia dall'Avv. **Alberto Antonio GULLINO** del Foro di Messina, con studio ivi in via Lepanto n. 7, e all'Avv. **Mario FIACCAVENTO** del Foro di Siracusa, con studio ivi in viale Teracati n. 75.

5. **FERRARO Alessandro**, nato a Napoli il 10 aprile 1971, elettivamente domiciliato presso

l'Avv. Giuseppe BELCASTRO.

Difeso di fiducia dall' Avv. **Giuseppe BELCASTRO** del Foro di Roma, con studio ivi in piazza Adriana n. 4, e dall'Avv. **Alessandro BILLÉ** del Foro di Messina, con studio ivi in via G. Venezian n. 71.

6. GABOARDI Massimo, nato a Milano il 2 ottobre 1952, elettivamente domiciliato presso l'Avv. Marta SCHEPIS.

Difeso di fiducia dall'Avv. **Marta SCHEPIS** del Foro di Milano, con studio ivi in piazzale Susa n. 11.

7. LARocca Vincenzo, nato ad Alberobello (BA) il 22 febbraio 1961, elettivamente domiciliato presso l'Avv. Grazia VOLO.

Difeso di fiducia dall'Avv. **Grazia VOLO** del Foro di Roma, con studio ivi in via De Rossi n. 32.

8. LIPERA Giuseppe, nato a Catania il 6 dicembre 1955, con domicilio dichiarato in Catania, via Trieste n. 19.

Difeso di fiducia dall'Avv. **Roberto RALLO** del Foro di Como, con studio ivi in via Indipendenza n. 55.

9. MANTOVANI Massimo, nato a Milano il 3 ottobre 1963, elettivamente domiciliato presso l'Avv. Francesco CENTONZE.

Difeso di fiducia dall'Avv. **Francesco CENTONZE** del Foro di Milano, con studio ivi in via Vivaio n. 6, e dall'Avv. **Tullio PADOVANI** del Foro di Pisa, con studio ivi in via Crispi n. 38.

10. MAZZAGATTI Francesco, nato a Polistena (RC) il 6 marzo 1986, elettivamente domiciliato presso l'Avv. Valerio SPIGARELLI.

Difeso di fiducia dall'Avv. **Valerio SPIGARELLI** del Foro di Roma, con studio ivi in piazza Mincio n. 4.

11. VELLA Vincenzo Antonio, nato in Libia (EE) il 3 maggio 1957, elettivamente domiciliato presso l'Avv. Vinicio NARDO.

Difeso di fiducia dall'Avv. **Vinicio NARDO** del Foro di Milano, con studio ivi in Corso di Porta Vittoria n. 17.

12. OMAMOFE Boyo, nato in Nigeria (EE) il 26 maggio 1967, elettivamente domiciliato presso l'Avv. Giuseppe IANNACCONE.

Difeso di fiducia dall'Avv. **Giuseppe IANNACONE** del Foro di Milano, con studio ivi in Corso Matteotti n. 11.

13. ENI TRADING & SHIPPING s.p.a. - nella persona del legale rappresentante *pro tempore* - con sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1 (P. IVA 09598861004), elettivamente domiciliata presso l'Avv. Giovanni Maria DEDOLA.

Difesa di fiducia dall'Avv. **Giovanni Maria DEDOLA** del Foro di Milano, con studio ivi in Piazza Eleonora Duse n. 3.

14. NAPAG ITALIA s.r.l. IN LIQUIDAZIONE - nella persona del liquidatore *pro tempore* Invidiata Umberto, nato a Palermo il 30 ottobre 1969 ed ivi residente in via Simone Cuccia n. 24 - con sede legale in Roma, piazza di San Silvestro n. 8 (P. IVA 02729410809), elettivamente domiciliata presso l'Avv. Vincenzo ABATE.

Difesa di fiducia dall'Avv. **Vincenzo ABATE** del Foro di Trapani, con studio in Alcamo (TP), S.S. 113 — KM 327,00, presso il "Centro Direzionale Cento Piazze".

15. OANDO TRADING Dmcc, - in persona del legale rappresentante *pro tempore* - con sede legale in Dubai (EE), Unit 803, One JLT, Jumeirah Lake Towers (company registration n. DMCC22384), elettivamente domiciliata presso l'Avv. Guglielmo GIORDANENGO.

Difesa di fiducia dall'Avv. **Guglielmo GIORDANENGO** del Foro di Torino, con studio ivi in via Ettore de Sonnaz n. 11.

IMPUTATI

come da richiesta di rinvio a giudizio del 6 aprile 2023, che si allega al presente decreto;

evidenziate le **PERSONE OFFESE** in: .

- **SANTA MARIA Luca**, nato Milano il 4 dicembre 1962, domiciliato presso l'Avv. Luigi SANTANGELO.

Difeso dagli avv.ti **Luigi SANTANGELO** e **Irene Virginia GITTARDI**, entrambi del foro di Milano, con studio ivi in via Salvini n. 10.

- **DESCALZI Claudio**, nato Milano il 27 febbraio 1955, domiciliato presso l'Avv. Paola SEVERINO.

Difeso di fiducia dall'Avv. **Paola SEVERINO** del Foro di Roma, con studio ivi in piazza Della Libertà n. 20.

- **GRANATA Claudio**, nato a Roma il 22 luglio 1960, domiciliato presso l'Avv. Fabio DE MATTEIS.

Difeso dall'Avv. **Fabio DE MATTEIS** del Foro di Milano, con studio ivi in via Pietro Cosa n. 2, e dall'Avv. **Ornella NUCCI** del Foro di Cosenza, con studio ivi in viale Giovanni Falcone n. 182.

- **INSULLA Massimo**, nato a Gela il 10 aprile 1968, residente a Milano in via Argonne n. 26.
Allo stato senza difensore.

- **FIORILLO Lorenzo**, nato a Vibo Valentia il 6 agosto 1974, residente a San Donato Milanese (MI), in via Mario Greppi n. 1.

Allo stato senza difensore.

- **ENI s.p.a.**, con sede legale in Roma, piazza Mattei n. 1, domiciliata presso l'Avv. Nadia ALECCI.

Difesa dall'avv. **Nadia ALECCI** del Foro di Milano, con studio ivi in via Luigi Vitali n. 1

- **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Milano, via Freguglia n. 1.

Visti gli articoli 416 e ss. c.p.p.

FISSA

per l'udienza preliminare il giorno **5 OTTOBRE 2023**, ore **09:30**, in **Milano – Bunker 1, Piazza Filangieri**, indicando sin d'ora quali eventuali udienze di prosecuzione, nella medesima aula, quelle del: **18 ottobre 2023 ore 9:30; 8 novembre 2023 ore 9:30; 22 novembre 2023 ore 9:30; 12 dicembre 2023 ore 9:30.**

Si avvertono gli imputati:

- che in caso di mancata comunicazione di ogni mutamento del domicilio eletto o dichiarato, di mancanza, di rifiuto o di inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio, tutte le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore, già nominato o che è contestualmente nominato, anche d'ufficio (art. 161 comma 1 c.p.p.);
- che, in presenza dei presupposti e delle condizioni indicati nella legge 30 luglio 1990, n. 217, è assicurato, a spese dello Stato, il patrocinio nel procedimento penale per la difesa dei non abbienti; dell'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio nominatogli, ove non ricorrano i presupposti e le condizioni per l'ammissione al beneficio anzidetto;
- che se liberi potranno comparire all'udienza e che non comparendo saranno giudicati in assenza nelle forme di cui agli artt. 420 *bis*, 420 *ter*, 420 *quater*, 420 *quinqes* e 420 *sexies* c.p.p.

Si avvertono le persone offese dal reato:

- che è loro facoltà nominare, per l'esercizio dei diritti ad esse attribuiti, un difensore con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata;
- che non è necessaria la presenza all'udienza preliminare, salvo che intendano esercitare nel processo penale, qualora il reato abbia loro arrecato danno, l'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno di cui all'art. 185 c.p., costituendosi parti civili nei confronti degli imputati e di ogni altro eventuale responsabile civile nei modi, nelle forme, e nei termini di cui agli artt. 76 -

79 c.p.p.

Si avvertono gli imputati e le persone offese dal reato:

che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

Ciascun difensore deve intendersi avvertito della facoltà di prendere visione degli atti e delle cose trasmesse dall'ufficio del Pubblico Ministero, di presentare memorie e produrre documenti.

S'invitano le parti a trasmettere la documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio.

SI INVITANO I DIFENSORI DEGLI IMPUTATI, PER ESIGENZE ORGANIZZATIVE, SULLA BASE DI QUANTO STABILITO NEL PROTOCOLLO PER LE UDIENZE PENALI DEL TRIBUNALE DEL 20 LUGLIO 2011, A DEPOSITARE IN CANCELLERIA, ALMENO TRE GIORNI PRIMA DELL'UDIENZA, LA RICHIESTA DI DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO NELLE FORME DEL GIUDIZIO ABBREVIATO O NELLE FORME DI CUI AGLI ARTT. 444 E SEGG. C.P.P.

IL FASCICOLO E' SUL SISTEMA TIAP. PER LA CONSULTAZIONE. E' POSSIBILE RECARSI ALL'INFOGIP - 1° PIANO, LATO SAN BARNABA DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA SENZA ALCUN PREVENTIVO APPUNTAMENTO.

SI DISPONE SIN D'ORA LA TRADUZIONE DI AMARA PIERO, ATTUALMENTE DETENUTO PRESSO LA CASA DI RECLUSIONE DI SPOLETO (PG), PER L'UDIENZA DEL 5 OTTOBRE 2023 ORE 9:30.

MANDA

alla cancelleria per le notificazioni e le comunicazioni previste.

Milano, li 18 aprile 2023

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

DEPOSITATO OGGI

Milano, li 18/04/2023



IL CANCELLIERE ESPERTO

dr.ssa Grazia FAZIO

Il Giudice

Dott. Cristian Mariani



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale ordinario di Milano

RICHIESTA RINVIO A GIUDIZIO

al GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE
presso il Tribunale ordinario di Milano

IL PUBBLICO MINISTERO

Dott.ssa Laura Pedio, Dott. Stefano Civardi e Dott.ssa Monia Di Marco,

VISTI

gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe, nei confronti di:

1. **AMARA Piero**, nato a Augusta (SR), il 24 aprile 1969 elettivamente domiciliato presso lo studio dei propri difensori di fiducia ed allo stato detenuto per altra causa presso la casa di reclusione di Spoleto (PG),
allo stato difeso di fiducia dall'Avv. Mondello Salvino e dall'Avv. Montali Francesco, entrambi del Foro di Roma ed ivi con studio in via Gioacchino Belli n. 27,
2. **ARMANNA Vincenzo**, nato a Piazza Armerina (EN), il 27 febbraio 1972 con domicilio dichiarato in Roma, Piazza Sabazio n. 15,
allo stato difeso di fiducia dall'Avv. Gioacchino Genchi, del Foro di Roma ed ivi con studio in via Golametto n. 2 e dall'Avv. Massimiliano Fioravanti, del Foro di Roma ed ivi con studio in via Gualtierio Serafino n. 8/A,
3. **BIANCO Michele**, nato a Luino (VA), il 14 novembre 1969 ed elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore di fiducia – Avv. Laura Ancelotti,
allo stato difeso di fiducia dall'Avv. Laura Ancelotti, del Foro di Varese ed ivi con studio in viale Aguggiari n. 12, nonché dall'Avv. Lucio Schiona, del Foro di Pescara ed ivi con studio in viale Marconi n. 29,
4. **CALAFIORE Giuseppe**, nato a Siracusa, il 14 agosto 1979 ed elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore di fiducia – Avv. Alberto Antonio Gullino,
allo stato difeso di fiducia dall'Avv. Alberto Antonio Gullino, del Foro di Messina ed ivi con studio in via Lepanto n. 7, nonché dall'Avv. Mario Fiaccavento, del Foro di Siracusa ed ivi con studio in viale Teracati n. 75,
5. **FERRARO Alessandro**, nato a Napoli, il 10 aprile 1971 ed elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore di fiducia – Avv. Giuseppe Belcastro,
allo stato difeso di fiducia dall'Avv. Giuseppe Belcastro, del Foro di Roma ed ivi con studio in piazza Adriana n. 4, nonché dall'Avv. Alessandro Billè, del foro di Messina ed ivi con studio in Messina, via G. Venezian, n. 71,



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale ordinario di Milano

6. **GABOARDI Massimo**, nato a Milano, 2 ottobre 1952 ed elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore di fiducia – Avv. Marta Schepis,
difeso di fiducia dall'Avv. Marta Schepis, del Foro di Milano, con studio in Milano, piazzale Susa, n. 11,
 7. **LAROCCA Vincenzo**, nato ad Alberobello (BA), il 22 febbraio 1961 ed elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore di fiducia - Avv. Grazia Volo,
difeso di fiducia dall'Avv. Grazia Volo, del foro di Roma ed ivi con studio in via De Rossi n. 32,
 8. **LIPERA Giuseppe**, nato a Catania, il 6 dicembre 1955 e con domicilio dichiarato presso il proprio studio, sito in Catania, via Trieste n. 19;
difeso di fiducia dall'Avv. Roberto Rallo, del Foro di Como ed ivi con studio in via Indipendenza n. 55
 9. **MANTOVANI Massimo**, nato a Milano, il 3 ottobre 1963 ed elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore di fiducia – Avv. Centonze Francesco,
allo stato difeso di fiducia dall'Avv. Centonze Francesco, del Foro di Milano ed ivi con studio in via Vivaio n. 6, nonché dall'Avv. Padovani Tullio, del Foro di Pisa ed ivi con studio in via Crispi n. 38,
 10. **MAZZAGATTI Francesco**, nato a Polistena (RC), il 6 marzo 1986 e residente a Dubai (EE), Street 2 C - Villa 122 - Al Manara - Po Box 15600
allo stato difeso di fiducia dall'Avv. Roberto Ripepi, del Foro di Palmi ed ivi con studio in via Oberdan n. 33 e dall'Avv. Valerio Spigarelli, del Foro di Roma ed ivi con studio in piazza Mincio n. 4
 11. **VELLA Vincenzo Antonio**, nato in Libia (EE), il 3 maggio 1957 ed elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore di fiducia - Avv. Vinicio Nardo,
allo stato difeso di fiducia dall'Avv. Vinicio Nardo, del Foro di Milano ed ivi con studio in Corso di Porta Vittoria n. 17,
 12. **OMAMOFE Boyo**, nato in Nigeria (EE), il 26 maggio 1967, elettivamente domiciliato in Milano, c.so Matteotti, n. 11 presso lo studio dell'avv.to Giuseppe IANNACONE
Difeso di fiducia dall'avv.to Giuseppe IANNACONE del foro di Milano
 13. **ENI TRADING & SHIPPING S.p.A.**, con sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1 (P. IVA 09598861004) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore di fiducia - nella persona del legale rappresentante pro-tempore,
difesa di fiducia dall'Avv. Giovanni Maria Dedola, del Foro di Milano ed ivi con studio in Piazza Eleonora Duse n. 3,
-



14. **NAPAG ITALIA S.r.l. IN LIQUIDAZIONE**, con sede legale in Roma, Piazza di San Silvestro n. 8 (P. IVA 02729410809) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore di fiducia - nella persona del liquidatore pro-tempore Invidiata Umberto (nato a Palermo, il 30 ottobre 1969 ed ivi residente in via Simone Cuccia n. 24),
allo stato difesa di fiducia dall'Avv. Vincenzo Abate, del Foro di Trapani, con studio in Alcamo (TP), S.S. 113 – KM 327,00 presso il “Centro Direzionale Cento Piazze”,
15. **OANDO TRADING Dmcc**, con sede legale in Dubai (EE), Unit 803, One JLT, Jumeirah Lake Towers (company registration n. DMCC22384) ed elettivamente domiciliata presso studio del proprio difensore di fiducia - nella persona del legale rappresentante pro-tempore
allo stato difesa di fiducia dall'Avv. Guglielmo Giordanengo, del Foro di Torino ed ivi con studio in via Ettore De Sonnaz n. 11,

IMPUTATI

AMARA Piero - ARMANNA Vincenzo - MANTOVANI Massimo - LAROCCA Vincenzo - BIANCO Michele - VELLA Antonio

CAPO A) per il reato di cui all'art. 416 commi 1, 2, c.p. perché:

- AMARA Piero, in qualità di legale esterno di ENI S.p.A.;
- ARMANNA Vincenzo, consulente esterno della FENOG e già Business Senior Advisor di NAOC (Nigerian Oil Company Ltd), nonché V.P. Coordinamento Gestionale Attività Upstream di ENI S.p.A.;
- MANTOVANI Massimo, in qualità dal 2005 al 2014 di Direttore Affari Legali Senior Executive Vice President di Eni S.p.A., dal 2014 al 2016 di Chief Legal and Regulatory Affairs del Gruppo Eni, dal 17 ottobre 2016 al 3 agosto 2017 di Chief Midstream Gas & Power Officer, dal 4 agosto 2017 di Chief Gas & Lng Marketing and Power Officer, dal novembre 2016 di Presidente di Eni Trading & Shipping S.p.A. e dal febbraio 2018 di Amministratore Delegato per le attività gas, lng e power, comunque delegato, anche dopo la promozione agli incarichi operativi differenti dalla direzione affari legali, a seguire i procedimenti milanesi “ENI Algeria” e “ENI Nigeria” (pp. pp. n. 58461/2014 r.g.n.r.- Eni Algeria e n. 54772/13 r.g.n.r. - Eni Nigeria);
- VELLA Antonio, in qualità dal 01.07.2014 di Chief Upstream Officer di ENI S.p.A.;
- BIANCO Michele e LA ROCCA Vincenzo, quali dirigenti dell'Ufficio Legale dell'ENI, sottoposti gerarchicamente a Mantovani, gestivano i procedimenti “creati” a Trani e Siracusa;

si associavano fra di loro allo scopo di commettere più delitti di calunnia, diffamazione, intralcio alla giustizia, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria, false dichiarazioni al Pubblico Ministero, favoreggiamento, corruzione tra privati.

In particolare, in esecuzione dell'accordo associativo:

- compivano attività dirette a inquinare lo svolgimento dei procedimenti in corso avanti all'Autorità giudiziaria milanese nei confronti di ENI S.p.A. e di suoi dirigenti ed apicali per fatti di corruzione internazionale relativi ad attività economiche in Algeria e Nigeria;
- screditavano i consiglieri indipendenti di ENI S.p.A. Zingales Luigi e Litvack Karina; sin dall'estate del 2014, dopo l'avvio dell'indagine sulle ipotizzate tangenti pagate dall'ENI in Nigeria, facevano pervenire prima presso la Procura della Repubblica di Trani e successivamente



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale ordinario di Milano

presso la Procura della Repubblica di Siracusa, esposti anonimi e denunce per effetto delle quali venivano avviati due distinti procedimenti penali nei quali si ipotizzava l'esistenza di un complotto nei confronti dell'ENI. ed in particolare del suo A.D.;

- strumentalizzavano alcuni organi di stampa, veicolando loro notizie al fine di dare risalto mediatico alle false accuse formulate;
- accusavano falsamente l'avvocato Luca Santa Maria di infedele patrocinio nei confronti di Vincenzo Armanna, consumando i reati oggetto del procedimento 19719/21/21;
- accusavano, a mezzo dei medesimi esposti anonimi, Varone Pietro di aver reso false dichiarazioni nell'ambito del procedimento ENI Algeria a carico di Scaroni Paolo e Vella Antonio;
- concordavano le propalazioni dell'avv. Piero Amara, dell'avv. Giuseppe Calafiore e dell'ex dirigente ENI Vincenzo Armanna, di modo da annullare l'apporto probatorio dichiarativo nel procedimento Eni Nigeria;
- formavano false evidenze documentali, sviando le attività investigative;

Amara Piero, Armanna Vincenzo, Mantovani Massimo, Vella Antonio con il ruolo di capi e promotori, coordinatori delle attività degli altri associati e in particolare: depositavano e facevano depositare presso la Procura della Repubblica di Trani e di Siracusa denunce false e caluniose nei confronti di Luigi Zingales, Karina Litvack, avv.ti Cova e Cusumano; strumentalizzavano alcuni organi di stampa veicolando loro false notizie al fine di dare risalto mediatico alle accuse caluniose formulate a Trani e Siracusa, così screditando le vittime della calunnia e delle notizie diffamatorie, determinando la fuoriuscita del consigliere Zingales dal CDA ENI e la temporanea estromissione del consigliere Litvack dal Comitato Controlli e Rischi; condizionavano le successive indagini sui mandanti del falso complotto, in apparenza ordito da Zingales e Litvack, avviate, quindi, in Milano, con indicazioni caluniose volte a indicare all'Autorità procedente taluni apicali ENI quali responsabili del mutamento delle dichiarazioni di Armanna Vincenzo nel corso del processo Eni Nigeria; Vella e Mantovani "finanziavano" Amara e Armanna tramite le società del gruppo NAPAG (beneficiaria principalmente delle somme bonificate dalla società Eni Trading & Shipping S.p.A.) e tramite Fenog Nigeria Ltd (-in breve Fenog-, a sua volta beneficiaria di significativi flussi di danaro conseguenti ad appalti da parte di NAOC - società partecipata dal gruppo Eni); in particolare FENOG dal 7.1.2015 al 29.11.2018 riconosceva direttamente a Vincenzo Armanna o a società in sua disponibilità USD 6.640.400; FENOG riconosceva ad Amara tramite DA.GI. srl e NAPAG IT LTD USD 950.000 dall'08.1.2015 al 7.11.2017; il gruppo NAPAG riconosceva ad Amara oltre alla somma di euro 307.000,00 indicata nel capo B) che segue, l'ulteriore somma di euro 774.000,00 nel torno di tempo da luglio 2015 ad aprile 2018.

In San Donato Milanese, Trani, Siracusa ed altrove, dall'estate del 2014 al dicembre 2019.

ARMANNA Vincenzo - AMARA Piero - FERRARO Alessandro - GABOARDI Massimo - LIPERA Giuseppe - MANTOVANI Massimo

CAPO B): per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 112 comma 1, n. 1 e 368 c.p., perché, agendo in concorso tra loro:

- ARMANNA Vincenzo, imputato nel processo n. 54772/13/21 r.g.n.r. (c.d. Eni-Nigeria) pendente presso la Procura di Milano e per il quale all'epoca dei fatti era stato notificato il 415 bis c.p.p.;
 - AMARA Piero, legale esterno dell'ENI S.p.A. ed autore dei falsi procedimenti penali incardinati presso la Procura di Trani prima e di Siracusa dopo, confluiti, per competenza territoriale, nel procedimento n. 27050/16 r.g.n.r. (c.d. complotto ENI) pendente presso la Procura di Milano all'epoca in fase di indagini;
-



- FERRARO Alessandro, stretto collaboratore di AMARA ed autore, tra l'altro, della falsa denuncia depositata il 13 agosto 2015 alla Procura di Siracusa, oltre che, insieme a GABOARDI, di falsi anonimi e registrazioni depositate a Trani e Siracusa;
- LIPERA Giuseppe, designato da Ferraro quale difensore di Gaboardi, indagato nel P.P. 27050/16 R.G.N.R. (c.d. complotto ENI);
- GABOARDI Massimo, indagato nel P.P. 27050/16 R.G.N.R. (c.d. complotto ENI) ed autore insieme a FERRARO di falsi anonimi e registrazioni depositati a Trani e Siracusa per dare avvio ai procedimenti penali ivi radicati, nonché di falso in atto pubblico con riferimento alle dichiarazioni rese al P.M. LONGO a Siracusa;
- MANTOVANI Massimo, fino ad ottobre 2016 Direttore affari legali dell'ENI S.p.A. e anche successivamente delegato dall'A.D. di Eni S.p.A. ai processi milanesi, tra i quali il c.d. ENI Nigeria n. 54772/13/21 r.g.n.r. nonché delegato ai procedimenti radicati a Trani prima e Siracusa poi, nei quali ENI S.p.A. era parte offesa, confluiti, per competenza territoriale, nel procedimento n. 27050/16 r.g.n.r. (C.d. complotto ENI) pendente presso la Procura di Milano all'epoca in fase di indagini;

in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, con una nota, a firma degli avv.ti Grosso e Diodà – entrambi difensori di ENI S.p.A. nel procedimento c.d. Eni-Nigeria n. 54772/13/21 r.g.n.r. e il secondo, deceduto, anche legale di ENI S.p.A. nei procedimenti radicati a Trani e Siracusa dove ENI S.p.A. era parte offesa, confluiti, per competenza territoriale, nel procedimento n. 27050/16 r.g.n.r. (c.d. complotto ENI) pendente presso la Procura di Milano all'epoca in fase di indagini – depositavano nelle mani del Procuratore della Repubblica il 6 marzo 2017, una e-mail dal contenuto calunnioso e incolpavano, consapevoli della sua innocenza, l'avv.to Luca SANTAMARIA di infedele patrocinio nei confronti di ARMANNA in relazione al mandato difensivo ricevuto nell'ambito del procedimento penale n. 54772/13/21 r.g.n.r., c.d. Eni-Nigeria, nel quale era imputato, con l'intenzione, tra l'altro, di far cadere le accuse che ARMANNA aveva formulato nei confronti dei vertici dell'ENI nel processo c.d. Eni Nigeria.

In particolare:

- ARMANNA dopo aver concordato il falso contenuto con AMARA, inviava in data 9 febbraio 2017 al suo difensore, avv.to sigg. Fabrizio, una e-mail nella quale, censurando il comportamento del codifensore, avv.to Luca SANTAMARIA, tra l'altro scriveva:

“in questi due anni è cresciuto gradualmente sempre più, in me il dubbio che, ogni volta che Luca si è fatto portatore delle istanze dei PM non pensasse alla mia difesa ma ai suoi interessi Luca ha provato ripetutamente e in tanti modi ad indurmi ad affermare che ero a conoscenza che l'ENI era consapevole che i beneficiari finali di parte della somma pagata fossero politici. Ho provato fino a prima della chiusura delle indagini dicendomi che da questo dipendeva la decisione dei PM di archiviarmi o di avere un trattamento di favore. Sinceramente nonostante l'amarrezza che provo nei confronti di Descalzi e dell'ENI per il male fattomi, non sarei mai riuscito ad accusarli falsamente. Ha cercato di usarmi (...) Luca ha cominciato a parlare di patteggiamento e di come questa potesse essere la via per evitare il sequestro del mio conto corrente ma ho sempre sottolineato come ritenessi assolutamente inaccettabile confessare qualcosa che non avevo fatto, indipendentemente dal fatto che questo mi avrebbe permesso di vendicarmi di Scaroni, Descalzi ed ENI. Nel momento in cui non sono servito più ed ho capito che non avrei mai detto una cosa non vera, e soprattutto nel momento in cui mi dovevo difendere mi ha mollato;

Luca si oppone a fare istanza per il fascicolo di Siracusa perché lui ha capito che c'è la storia dei rapporti tra lui, Zingales, Litvack, lo studio Cova e Cusimano e del loro progetto di prendere in mano l'ENI. Quando fui convocato da Siracusa il suo unico problema era che io non parlassi di questo”.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale ordinario di Milano

- ARMANNA, in data 14 febbraio 2017, inoltrava la predetta mail a LIPERA, apparentemente per errore, in calce al'altra mail con la quale chiedeva di poter sentire, nel procedimento penale a suo carico, GABOARDI Massimo;
- AMARA, d'accordo con MANTOVANI, metteva in contatto LIPERA con GROSSO;
- LIPERA inviava in data 28 febbraio 2017 le mail di ARMANNA all'indirizzo di posta elettronica di Grosso;
- Grosso su indicazioni di MANTOVANI, depositava a mani del Procuratore di Milano, insieme a Diodà in data 6 marzo 2017 una nota, firmata da entrambi gli avvocati, con allegata la mail di ARMANNA;
- GABOARDI, in data 10 marzo 2017 depositava presso la Procura di Milano istanza di astensione del pubblico ministero titolare del procedimento n. 27050/16/21 r.g.n.r., trasferito per competenza territoriale da Siracusa a Milano, allegando le mail di ARMANNA sopra indicate. L'atto di astensione veniva predisposto da LIPERA su sollecitazione di FERRARO il quale lo faceva firmare a GABOARDI.

In Milano il 6 e il 10 marzo 2017.

AMARA Piero - FERRARO Alessandro

CAPO C): per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 377 bis c.p. perché, in concorso tra loro, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, AMARA Piero, mettendo a disposizione di FERRARO Alessandro la provvista di denaro e le relazioni personali, FERRARO Alessandro, provvedendo materialmente a trasferire il denaro, inducevano GABOARDI massimo – già coinvolto sin da gennaio 2015 nella redazione dei falsi anonimi diretti ad accreditare, prima, presso la Procura di Trani, poi, presso quella di Siracusa, l'esistenza di un complotto ai danni dell'ENI ed in particolare dell'A.D. Claudio Descalzi – a rendere dichiarazioni mendaci nel corso dell'interrogatorio reso innanzi al Pubblico ministero di Siracusa il 24 maggio 2016 nell'ambito del procedimento penale n. 4117/16/21 r.g.n.r. (fatti per i quali GABOARDI veniva raggiunto da ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Messina in data 19 febbraio 2019) e ad avvalersi della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio reso innanzi al pubblico ministero di Milano il 20 ottobre 2016 nell'ambito del P.P. 27050/16 R.G.N.R. originato dal trasferimento per competenza territoriale a Milano del procedimento pendente innanzi alla Procura di Siracusa. Nell'ambito dell'accordo per accreditare l'esistenza del complotto sopra descritto tra il 26 novembre 2014 e il febbraio 2018 corrispondevano a GABOARDI nel corso di incontri tenutisi a Milano, una somma non meglio definita di denaro e comunque euro 95.595,55, con le seguenti modalità:

- euro 50.070,00 a mezzo assegni bancari negoziati da soggetti terzi;
 - euro 6.500,00 a mezzo assegni negoziati tramite soggetti rientranti tra le conoscenze di GABOARDI;
 - euro 1.400,00 a mezzo circuito moneygram;
 - euro 15.900 a mezzo denaro contante accreditato sul conto corrente di castagnetti patrizia, ex moglie di GABOARDI;
 - euro 2.300,00 in contanti consegnati presso "LUX Bar Alemagna" di Milano;
 - euro 220,00 corrispondenti al pagamento di due soggiorni presso l'hotel Alexandra di Roma;
- promettevano opportunità di lavoro tra le quali:
- costituzione della società di diritto rumeno Star Service s.r.l. operante nel settore Oil&gas e che avrebbe avuto commesse dall'ENI;



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale ordinario di Milano

- sponsorizzazione di società collegate con GABOARDI quale la CS IMPIANTI S.p.A. nell'ambito di progetti dell'ENI;
- emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte della società Di.Ca. s.r.l. amministrata da FERRARO, a favore della società DES s.r.l. amministrata di fatto da GABOARDI.

Commesso in Siracusa e Milano il 24 maggio 2016 e 20 ottobre 2016

FERRARO Alessandro

CAPO D): per il reato di cui all'**art. 371 bis c.p.** perché, invitato a rendere dichiarazioni come persona informata dei fatti nel procedimento penale n. 27050/16721 r.g.n.r. originato dal trasferimento per competenza territoriale a Milano del procedimento siracusano, in relazione all'esistenza di un complotto ai danni dell'ENI, rendeva false dichiarazioni al Pubblico Ministero di Milano ed in particolare, tra l'altro, in merito all'esistenza del complotto denunciato a Siracusa, al sequestro subito ad opera di persone nigeriane, al contenuto dell'esposto presentato alla Procura di Siracusa il 13 agosto 2015, ai rapporti con Gaboardi e Varone e all'attività svolta dal primo nella vicenda complotto a Trani e Siracusa.

Commesso in Milano il 22 novembre 2016

MANTOVANI Massimo

CAPO E): per il reato di cui all'**art. 377 bis c.p.**, perché, in qualità presidente del CdA di Eni Trading & Shipping S.p.A. (ETS, controllata in via totalitaria da Eni S.p.A.), Chief Operating Officer del settore Midstream Gas & Power, già responsabile dell'Ufficio legale Eni e comunque delegato, anche dopo la promozione a nuovo operativo incarico, a seguire i procedimenti milanesi ENI Algeria e ENI Nigeria, con promessa e successiva dazione di denaro e altre utilità, induceva Amara Piero a non rivelare, nel corso delle dichiarazioni rese innanzi all'AG di Milano, Roma e Messina, il suo coinvolgimento e quello di Larocca Vincenzo nella creazione e gestione del finto complotto ai danni dell'A.D. di Eni (da cui traevano origine i procedimenti di Trani e Siracusa) e nella successiva attività di inquinamento probatorio operato nell'ambito dei procedimenti milanesi per corruzione internazionale (pp. pp. n. 58461/2015 - Eni Algeria - e n. 54772/13 - Eni Nigeria -). In particolare poneva in essere le seguenti condotte, consistite dapprima nel favorire l'accreditamento della società NAPAG ITALIA srl (legalmente rappresentata da Mazzagatti Francesco e legata a Piero Amara da cointeressenze economiche) presso la ETS, determinandone ed accelerandone l'iscrizione nell'elenco delle ditte fornitrici delle società Eni (nonostante non avesse i requisiti di solidità ed esperienza occorrenti) e, successivamente, nell'avallare l'operazione commerciale attraverso cui la ETS - in violazione della normativa interna, attraverso un accordo di prepagamento di fornitura di polietilene ad alta densità (HDPE) a ETS da parte di Napag Italia (contratto TSPP26074/390774 stipulato a condizioni che violavano le procedure interne Eni) -, finanziava l'acquisto da parte del gruppo NAPAG di un impianto petrolchimico in Iran per un ammontare di euro 25.894.538,60 accreditati il 2.5.2018 in Milano sul conto 1847802 di Napag Italia srl presso Banca Mediolanum. A seguito di tale accredito, Amara Piero riceveva la complessiva somma di circa 307.000 euro, consegnata in plurime circostanze (dal 23 maggio 2018 al 26 gennaio 2019) da Cambareri Giuseppe e Neagu Roxana (rispettivamente socio e impiegata della NAPAG Italia s.r.l.), per il tramite dell'avv.to Francesco Montali o direttamente nelle mani della moglie, Bona Sebastiana, in somme contanti variabili da un minimo di 10.000 euro ad un massimo di 60.000 euro per volta. Una volta ricevuto indebitamente il finanziamento dissimulato dal contratto di compravendita e perfezionato l'acquisto del polo petrolchimico iraniano, il danaro veniva restituito con interessi; la restituzione del prestito veniva a



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale ordinario di Milano

sua volta dissimulata da un *Cancellation Agreement* del 31.5.2018 con cui si annullava la compravendita di HDPE e NAPAG ITALIA si impegnava a restituire l'importo ricevuto (euro 25.894.538,60) maggiorato di USD 1.125.000,00 (pari agli interessi dissimulati quali spese di cancellazione – in euro 963.597,43).

In Roma, il 23 aprile 2018.

MANTOVANI Massimo - OMAMOFE Boyo - MAZZAGATTI Francesco - DES DORIDES Alessandro (per il quale si procede separatamente) - CAMBARERI Giuseppe (per il quale si procede separatamente)

CAPO F): per il reato di cui agli **artt. 110, 640 e 61 n. 7 c.p.** perché, in concorso tra loro, nelle seguenti qualità:

- MANTOVANI Massimo in qualità di presidente del CdA di Eni Trading & Shipping S.p.A. (ETS), controllata in via totalitaria da Eni S.p.A.;
- DE DORIDES Alessandro in qualità di Senior Vice - President Trading Oil & Operations di ETS
- MAZZAGATTI Francesco, in qualità di socio e amministratore della NAPAG;
- CAMBARERI Giuseppe, in qualità di socio di Mazzagatti, Chairman e Chief Executive Officer di NAPAG TRADING ltd;
- OMAMOFE Boyo in qualità di amministratore di OANDO TRADING DMCC

con artifici e raggiri consistiti nel:

- celare la reale provenienza del carico di greggio, attraverso la predisposizione di falsa documentazione, apparentemente originata da SOMO (State Organization for Marketing of Oil) attestante la provenienza irachena, dal terminale petrolifero di Basrah in data 27.4.2019;
- celare l'identità di NAPAG TRADING LTD (società già cancellata dall'elenco fornitori di ENI dal 26 febbraio 2019) quale reale fornitore del greggio, avvalendosi dell'intermediazione della società OANDO TRADING DMCC del gruppo petrolifero nigeriano OANDO) alla quale società NAPAG TRADING cedeva il greggio di incerta origine come da fattura n. 10/2019 del 14.5.2019, per euro 41.327.606,04;
- effettuare la consegna attraverso il trasferimento della merce da nave a nave (Ship To Ship) coinvolgendo tre mezzi navali MT Abyss, MT New Prosperity e MT White Moon;
- decidere il pagamento in valuta euro piuttosto che in USA dollars – di modo da non rendere immediatamente tracciabile la transazione per le autorità statunitensi;

inducendo in errore Francesco Galdenzi (VP Crudes & Derivates Oil Trading) sulla natura del prodotto consegnato, si procuravano un ingiusto profitto consistito nell'ottenere il pagamento dell'intero ammontare del carico di greggio (Basrah Light Crude Oil) Free on Board, per euro 41.439.612,87, in data 20.5.2019, mentre la MT White Moon entrava in acque territoriali italiane solo in data 24.5.2019; a seguito di analisi svolte sui campioni di greggio in data 25.5.2019 il petrolio non risultava compatibile con l'origine apparentemente attestata e in data 6 giugno 2019 ETS comunicava la risoluzione del contratto ad OANDO, riportando quindi ENI in qualità di soggetto controllante ETS il danno relativo all'esborso del prezzo della merce non negoziabile in quanto non tracciabile.

Con l'aggravante di aver cagionato in danno patrimoniale di rilevante entità.

Accertato in Milano il 20 maggio 2019.

MANTOVANI Massimo - MAZZAGATTI Francesco - OMAMOFE Boyo - DES DORIDES Alessandro (per il quale si procede separatamente) - CAMBARERI Giuseppe (per il quale si procede separatamente)



CAPO G): per il reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 515, 61 n. 7 c.p. perché, in concorso fra loro, nelle qualità sopra indicate, nelle circostanze di tempo e di luogo ivi descritte, nell'esercizio dell'attività di commercializzazione di prodotti petroliferi consegnavano ad Eni Trading & Shipping S.p.A. (ETS) un carico di greggio di provenienza e qualità differente da quella pattuita. Accertato in Milano in data antecedente e prossima al 20 maggio 2019.

MAZZAGATTI Francesco - CAMBARERI Giuseppe (per il quale si procede separatamente) - DES DORIDES Alessandro (per il quale si procede separatamente)

CAPO H): per i reati di cui agli artt. 81 cpv. c.p. e 2635 c.c. perché, in tempi diversi e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, a fronte della promessa di denaro di ammontare non determinato effettuata da Francesco Mazzagatti e Cambareri, quali soci e amministratori nel gruppo Napag, ad Alessandro Des Dorides (Responsabile Products Trading di ETS S.p.A.), quest'ultimo garantiva a Napag una serie di vantaggi economici nei rapporti con ETS, compiendo azioni in violazioni degli obblighi inerenti al suo ufficio, recando documento di carattere patrimoniale e non patrimoniale a ETS e provocando una distorsione della concorrenza nella fornitura di beni; in particolare:

- ETS corrispondeva a Napag Italia srl, senza alcuna garanzia, la somma di euro 25.894.538,60 quale prepagamento per la fornitura di polietilene ad alta densità (HDPE) a ETS da parte di Napag Italia in virtù del contratto TSPP26074/390774 stipulato a condizioni che violavano le procedure interne Eni che determinava la cancellazione di Napag dall'anagrafe dei fornitori ENI;
- nel maggio 2019 ETS acquistava dalla OANDO TRADING DMCC di Dubai un carico di greggio apparentemente iracheno di qualità "Basrah Light Crude Oil" per il corrispettivo (pagato il 20 maggio 2019) di € 41.439.612,87; Oando a sua volta lo aveva acquistato dalla Napag Trading e ciò nonostante Napag fosse stata cancellata dall'elenco dei fornitori ETS sin dal 28.2.19; Des Dorides in tal modo, consentiva a Napag di avere, seppur indirettamente, rapporti con Eni, in palese violazione delle procedure interne di ETS.

Operazioni la cui pattuizione ed esecuzione determinavano il licenziamento di Alessandro Des Dorides per aver esposto "la società a rischi commerciali e finanziari".

In Milano fino a maggio 2019.

MAZZAGATTI Francesco - AMARA Piero - CAMBARERI Giuseppe (per il quale si procede separatamente)

CAPO I): per il reato di cui agli artt. 110, 648 ter, c.p. perché, senza essere concorsi nel reato presupposto, in concorso tra loro e con persone non identificate, in attuazione del programma associativo, impiegavano in attività economiche e in particolare nell'acquisto di un impianto petrolchimico in Iran la somma di euro 25.894.538,60, profitto dei reati di cui agli artt. 377 bis c.p. e 2635 c.c. (di cui ai capi che precedono) e in particolare:

- 1) In data 02.05.2018, ENI S.p.A. effettuava un bonifico sul conto corrente della Napag Italia n. 1847802-1 acceso presso la Banca Mediolanum la somma di euro 25.894.538,60, sulla scorta del contratto TSPP26074/390774 stipulato fra Napag Italia S.r.l. ed Eni Trading & Shipping S.p.A., relativo alla vendita di HDPE per il periodo maggio-giugno 2018;
- 2) Il giorno successivo, il 03.05.2018, dal suddetto conto corrente di Napag Italia venivano emessi due distinti bonifici a favore della NAPAG IT LIMITED di Dubai, pari, rispettivamente, ad € 14.000.000,00 e € 11.844.538,60, per complessivi € 25.844.538,60;

**PROCURA DELLA REPUBBLICA**

presso il Tribunale ordinario di Milano

- 3) Il 05.05.2018, veniva riscontrato un trasferimento "*account to account*" sulla banca Emirates NBD di euro 25.083.000,00 dal conto personale di Francesco Mazzagatti (n. 0315424386604) a quello della Napag Petrolchemicas Industries Ltd con causale "*payment far share capital*";
- 4) In data 07.05.2018 vi era un trasferimento "*account to account*", su Banca Emirates NBD, di euro 22.571.430,00 dal conto personale di Francesco Mazzagatti (n. 0315424386604) a quello della NAPAG TRADING LTD (n. 0515432872303) con causale "*payment up capital bo Francesco Mazzagatti*" "
- 5) In data 10.05.2018 vi era un trasferimento "*account to account*" sulla banca Emirates NBD di euro 20.000.000 dal conto della NAPAG TRADING LTD (n. 0515432872303) a quello della NAPAG IT (n. 0515428486903) con causale "*payment up capital bo Francesco Mazzagatti*"
- 6) In data 15.05.2018, sul suddetto conto corrente MEDIOLANUM n. 1847802 intestato alla NAPAG ITALIA veniva versato un bonifico di euro 2.553.638,00 proveniente dalla NAPAG TRADING LIMITED con causale "*completion pay up capital*".
- 7) In data 22.06.2018, veniva siglato il contratto tra Napag Petrochemicals e le tre società Itochu-Scg-Ptt per il passaggio del 60% delle quote della API, titolare del 60% della Mehr Petrochemical Co (MHPC), proprietaria di uno stabilimento petrolchimico in Iran.
- 8) Successivamente alla stipula del contratto tra Napag Petrochemicals e le tre società Itochu-Scg-Ptt per il passaggio delle quote della API la stessa Napag Petrochemicals effettuava i seguenti pagamenti:
 - in data 18.06.2018, a favore della ITOCHU Corp., n. 1 bonifico pari ad € 22.012.956,00 per il trasferimento di 9.284.706 azioni;
 - in data 25.07.2018, a favore della PTT GLOBAL CHEMICAL., n. 1 bonifico pari ad € 16.895.336,25, per il trasferimento di 7.126.425 azioni
 - in data 25.07.2018, a favore della SCG CHEMICAL., n. 1 bonifico pari ad € 71.266.698,75, per il trasferimento di 30.058.869 azioni.

In Milano, Dubai e altrove fino al luglio 2018.

AMARA Piero - ARMANNA Vincenzo - CALAFIORE Giuseppe

CAPO L): per il reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 368 c.p. perché, in concorso tra loro, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in più circostanze, accusavano innanzi ai Pubblici Ministeri nell'ambito del p.p. n. 12333/17 R.G.N.R. e al Tribunale di Milano nell'ambito del p.p. n. 54772/13 R.G.N.R., Claudio Granata e Claudio Descalzi, pur sapendoli innocenti, del delitto di cui all'art. 377 bis c.p.. In particolare riferivano che Granata, su incarico di Descalzi, avrebbe promesso ad Armanna la riassunzione in Eni nonché altre rilevanti utilità dell'importo di circa 1,5 milioni di euro all'anno, attraverso la società nigeriana FENOG affinché Armanna attenuasse le dichiarazioni accusatorie rese nei confronti dell'AD Eni Claudio Descalzi avanti la Procura di Milano nell'ambito del p.p. n. 54772/13 R.G.N.R. c.d. Eni – Nigeria, e in dibattimento si avvalesse della facoltà di non rispondere; Armanna avrebbe aderito alle richieste di Granata con la memoria depositata il 26 maggio 2016, l'interrogatorio del 13 luglio 2016, il confronto con Claudio Descalzi in data 29 luglio 2016, le dichiarazioni spontanee rese al Gup di Milano in data 11 luglio 2017 e la memoria depositata nel corso della medesima udienza.

Le dichiarazioni calunniose venivano rese nelle seguenti date e circostanze:

Giuseppe Calafiore: interrogatorio del 2 luglio 2019 reso nell'ambito del presente procedimento;

Vincenzo Armanna: dichiarazioni rese nel corso dell'esame dibattimentale il 22 e 23 luglio 2019



(procedimento n. 54772/13 - Eni Nigeria); dichiarazioni spontanee rese nell'ambito del presente procedimento il 17.10.19, 23.10.19 e 12.11.19; interrogatorio del 9.12.2019;

Piero Amara: memoria scritta depositata nell'ambito del presente procedimento in data 12.7.19 e interrogatori resi in data 18.11.2019 e 24.11.19;

In Milano in continuazione dal 2 luglio al 9 dicembre 2019.

ARMANNA Vincenzo

CAPO M): per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 368 c.p. perché, con denuncia presentata in data 21.10.2020 presso la stazione CC di Roma Torvajonica, pur sapendoli innocenti, accusava falsamente Claudio Granata, Claudio Descalzi, Massimo Insulla, Lorenzo Fiorillo, del reato di cui all'art. 377 bis c. p., riferendo in particolare:

“Claudio Granata capo del personale e dell'organizzazione ENI S.P.A., (...) ha fatto esplicita richiesta, a Matthew Tonlagha di intervenire sulla mia persona al fine di far modificare le mie decisioni di sottopormi ad esame nel dibattimento processo RG 54772/13 ed interrogatorio con i PM procedimento penale NR 12333/17 (...) Successivamente agli interventi di Claudio Granata, sono intervenuti Massimo Insulla e Lorenzo Fiorillo nelle loro qualità di responsabili ENI Nigeria, su FENOG LIMITED NELLA PERSONA DEL DIRETTORE Generale sig. OSIMEN IRUANSI, minacciando lo stesso che se non avessero trovato la forma di farmi desistere dal deporre innanzi di PM di Milano ed al Tribunale di Milano inerenti ai predetti procedimenti avrebbero risolto tutti i contratti con FENOG LIMITED e ne avrebbero impedito anche successive acquisizioni di nuovi contratti”.

In Roma il 21 ottobre 2020

ENI TRADING & SHIPPING S.P.A.

CAPO N): per l'illecito amministrativo di cui agli artt. 5, comma 1, lettera a), 25 decies, d.lgs. n. 231/2001, in relazione agli artt.: 377 bis c.p., perché, in assenza di tutte le condizioni di cui all'art. 6, comma 1, del medesimo decreto rendeva possibile che l'apicale Mantovani Massimo, già correo con Amara Piero in altri reati quando dirigeva l'ufficio legale di ENI, commettesse nell'interesse e a vantaggio della medesima società il delitto di cui al capo E), conseguendo l'ente un profitto di rilevante entità pari agli interessi lucrati nel finanziamento a NAPAG dissimulato da un rapporto di compravendita di HDPE; nei luoghi e tempi di cui al capo E).

NAPAG ITALIA S.r.l. - NAPAG IT Ltd (per la quale si procede separatamente) - NAPAG TRADING LTD (per la quale si procede separatamente)

CAPO O): per l'illecito amministrativo di cui agli artt. 5, comma 1, lettera a), 25 octies, d.lgs. n. 231/2001, in relazione agli artt.: 648 ter c.p., perché, in assenza di tutte le condizioni di cui all'art. 6, comma 1, del medesimo decreto rendeva possibile che gli apicali Mazzagatti e Cambareri, commettessero nell'interesse e a vantaggio della medesima società il delitto di cui al capo I), conseguendo l'ente un profitto di rilevante entità pari ai profitti nell'investimento realizzato; nei luoghi e tempi di cui al capo D).

OANDO TRADING DMCC e NAPAG TRADING LTD (per la quale si procede separatamente)

CAPO P) per l'illecito amministrativo di cui agli artt. 5, comma 1, lettera a), 25 bis 1., d.lgs. n. 231/2001, in relazione agli artt.: 515 c.p., perché, in assenza di tutte le condizioni di cui all'art. 6,



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale ordinario di Milano

comma 1, del medesimo decreto rendeva possibile che gli apicali Omamofe Boyo e Mazzagatti, commettessero nell'interesse e a vantaggio della medesima società il delitto di cui al capo G), conseguendo l'ente un profitto di rilevante entità pari ai profitti nell'investimento realizzato; nei luoghi e tempi di cui al capo G)

EVIDENZIATE

le seguenti persone offese:

- **SANTA MARIA Luca**, nato Milano, il 4 dicembre 1962 e domiciliato presso lo studio del proprio difensore – Avv. Luigi Santangelo
allo stato difeso di fiducia dall'Avv. Luigi Santangelo e dell'Avv. Irene Gittardi, entrambi del Foro di Milano ed ivi con studio in via Salvini n. 10;
- **DESCALZI Claudio**, nato Milano, il 4 dicembre 1962 e domiciliato presso lo studio del proprio difensore – Avv. Paola Severino,
allo stato difeso di fiducia dall'Avv. Paola Severino, del Foro di Roma ed ivi con studio in piazza della Libertà n. 20;
- **GRANATA Claudio**, nato a Roma, il 22 luglio 1960 e domiciliato presso lo studio del proprio difensore – Avv. Fabio De Matteis,
allo stato difeso di fiducia dall'Avv. Fabio De Matteis, del Foro di Milano ed ivi con studio in via Pietro Cosa n. 2, nonché dall'Avv. Ornella Nucci, del Foro di Cosenza ed ivi con studio in viale Giovanni Falcone n. 182;
- **INSULLA Massimo**, nato a Gela, il 10 aprile 1968 e residente a Milano, in via Argonne n. 26;
allo stato senza difensore
- **FIORILLO Lorenzo**, nato a Vibo Valentia, il 6 agosto 1974 e residente a San Donato Milanese (MI), in via Mario Greppi n. 1,
allo stato senza difensore
- **ENI S.p.A.**, domiciliata presso Avv.to Nadia Alecci del Foro di Milano, con studio in Milano, via Luigi Vitali 1
- **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA** presso l'Avvocatura dello Stato via Freguglia 1 Milano

EVIDENZIATA

l'acquisizione delle seguenti fonti di prova:

- gli atti relativi al P.P. 27050/16 R.G.N.R. mod. 21, allegati al provvedimento di iscrizione del 15 marzo 2017;
 - tutte le istanze, memorie e denunce presenti al fascicolo, di cui ai faldoni 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 - puntualmente indicate ai rispettivi punti dell'indice TIAP;
 - i fascicoli relativi al P.P. 16538/17 R.G.N.R. mod. 21, P.P. 42639/17 R.G.N.R. mod. 21, P.P. 1172/19 R.G.N.R. mod. 21, P.P. 13914/19 R.G.N.R. mod. 21 e P.P. 10381/22 R.G.N.R. mod. 21, riuniti al presente procedimento;
-



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale ordinario di Milano

- tutte le note e le produzioni di ENI S.p.A. presenti al fascicolo, di cui al faldone 3.7 - puntualmente indicate al rispettivo punto dell'indice TIAP;
- tutti i verbali di interrogatorio presenti al fascicolo, di cui al faldone 4 - puntualmente indicati al rispettivo punto dell'indice TIAP;
- tutti i verbali di sommarie informazioni presenti al fascicolo, di cui ai faldoni 6.1 e 6.2 - puntualmente indicati ai rispettivi punti dell'indice TIAP;
- tutti gli atti relativi al coordinamento investigativo presenti al fascicolo, di cui ai faldoni 2.1 e 2.2 - puntualmente indicati ai rispettivi punti dell'indice TIAP;
- tutte le informative della Polizia Giudiziaria presenti al fascicolo, di cui ai faldoni 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 e 5.10 - puntualmente indicate ai rispettivi punti dell'indice TIAP;
- tutti gli atti relativi alle attività di intercettazione svolte, di cui ai faldoni 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4 - puntualmente indicati ai rispettivi punti dell'indice TIAP;
- nonché ogni altro atto presente nel fascicolo del P.M.,

RILEVATO

che nel presente fascicolo risultano riuniti gli originari procedimenti Nr. 19719/21 R.G.N.R. mod. 21, Nr. 12333/17 R.G.N.R. mod. 21 e nr. 16559/22 R.G.N.R. mod. 21 nell'ambito dei quali è stata regolarmente disposta ed eseguita la notifica dei rispettivi avvisi di conclusione indagini preliminari ex art. 415-*bis* c.p.p.;

nell'ambito del Nr. 19719/21 r.g.n.r. MANTOVANI Massimo, LIPERA Giuseppe e GABOARDI Massimo non hanno chiesto di essere interrogati; FERRARO Alessandro, dopo averne inizialmente fatto richiesta, ha rinunciato alla facoltà di essere sottoposto ad interrogatorio; AMARA Piero ed ARMANNA Vincenzo, come richiesto, sono stati sottoposti ad interrogato rispettivamente in data 11 ottobre 2021 e 13 ottobre 2021;

nell'ambito del procedimento 12333/17 r.g.n.r. come richiesto, sono stati interrogati CALAFIORE Giuseppe il 28 febbraio 2022 e AMARA Piero, il 1° aprile 2022 e 24 giugno 2022.

VISTI

gli articoli 416 e 417 c.p.p.

CHIEDE

l'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti degli imputati sopra generalizzati e per i reati sopraindicati,



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale ordinario di Milano

ALLEGA

la lista dei testimoni di cui all'articolo 468 c.p.p., con preghiera, in caso di emissione del decreto che dispone il giudizio, di deposito della stessa presso la competente cancelleria del Tribunale entro il termine di legge

MANDA

alla Segreteria per gli adempimenti di competenza e, in particolare, per la trasmissione, unitamente alla presente richiesta, del fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti eventualmente compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari, nonché per l'aggiornamento e la correzione in S.I.C.P. delle iscrizioni relativamente al presente procedimento ed al P.P. 5169/23 R.G.N.R. mod. 21.

Milano, li 6/4/23

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Dott.ssa Laura Pedio

Dott. Stefano Civardi

Dott.ssa Maria Di Marco

